



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

prot. n. 18167 del 12.02.2024

- all' Ordine provinciale degli Ingegneri
della Provincia di Messina
ordine.messina@ingpec.eu
- all' Ordine provinciale degli Architetti
della Provincia di Messina
oappc.messina@archiworldpec.it
- all' Ordine dei Dottori Agricoli e Forestali
della Provincia di Messina
protocollo.odaf.messina@conafpec.it
- al Collegio dei Geometri
della Provincia di Messina
collegio.messina@geopec.it
- al Collegio dei Periti industriali di Messina
collegiodimessina@pec.cnpi.it
- al Collegio dei Periti Agrari di Messina
collegio.messina@pec.peritiagrari.it

Oggetto: Indicazioni relative ai controlli di accettazione dei materiali di cui al deposito delle relazioni a strutture ultimate.

Pervengono all'Ufficio, in vigenza del D.M. 17/01/2018, relazioni a strutture ultimate relative a lavori eseguiti in epoca non recente e in vigenza di passate norme tecniche e redatte dal Direttore dei lavori.

Per l'accertamento delle caratteristiche dei materiali, in alcuni casi, il direttore dei lavori estrae carote di cls e barre di armature dalle strutture del fabbricato esistente.

In altri casi, il direttore dei lavori produce le certificazioni di epoca recente dei laboratori relative ai cubetti di cls ed alle barre di armature; per queste certificazioni, risulta trascorso un notevole lasso di tempo dalla data di prelievo in fase di getto del cls e di quella della fornitura dell'acciaio in cantiere a quella dell'effettuazione delle prove di laboratorio.

In entrambi i casi, considerato che le vigenti NTC in merito non forniscono dettagliate prescrizioni in ordine al numero minimo di prove distruttive da effettuarsi per il controllo della resistenza in opere dei materiali utilizzati, si ritiene sia necessario fornire alcune indicazioni con l'intento di poter completare l'iter amministrativo dei fabbricati in argomento, i quali sono ancora privi del deposito della relazione a strutture ultimate e del successivo collaudo statico.

Nel primo caso indicato si ritiene che il numero minimo degli accertamenti in situ possa essere quello dell'estrazione di una carota di cls e di una barra di armatura per piano, di superficie inferiore a 300 mq.

Nel secondo caso invece, essendo trascorso un notevole lasso di tempo dall'effettuazione delle prove di laboratorio rispetto all'epoca di esecuzione dei lavori, si ritiene che sia necessario effettuare ulteriori prove in situ, al fine di confermare la validità delle suddette prove di laboratorio, in un numero minimo ritenuto pari all'estrazione di una carota di cls e di una barra di armatura per l'intero fabbricato; si rappresenta altresì che risulta necessario che il direttore dei lavori produca autocertificazione attestante che i certificati prodotti dei cubetti sono stati confezionati durante i getti del cls e/o quelli degli acciai appartengono alla fornitura delle armature di acciaio in cantiere durante i lavori.

Relativamente invece all'arco temporale per il quale si possa ritenere trascorso un notevole lasso di tempo per il quale risulta necessario, oltre ai normali controlli di accettazione dei materiali, ulteriori prove in situ, si può fare riferimento a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 17/01/18, ovvero alla data di entrata in vigore delle previgenti norme tecniche, di cui al D.M. 14/01/08, avvenuta il 01 luglio 2009.

Si rappresenta inoltre che, in merito alle relazioni a strutture ultimate redatte da un tecnico verificatore, come ad esempio in caso di decesso dell'effettivo Direttore dei lavori, si ritiene non si possa derogare al numero minimo degli accertamenti previsti dal Cap. 8 del D.M. 17/01/2018 e relativa circolare, ovvero estrazione di una carota di cls e di una barra di armatura per piano, di superficie inferiore a 300 mq, e per singolo elemento strutturale (pilastro e trave).

Si coglie l'occasione per raccomandare il puntuale rispetto delle prescrizioni di cui al Cap. 9 e al Cap. 11 del D.M. 17/01/18 e relativa circolare del 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP. ed inoltre si evidenzia l'importante compito affidato al Collaudatore statico, considerato fra l'altro che ai sensi dell'art. 67 comma 7 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2011 e ss.mm.ii., il suddetto certificato equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni di cui all'art. 62.


Il Dirigente del Servizio
L'Ingegnere capo
Santi Trovato